

I chiarimenti delle Entrate. Ok al regolamento unilaterale ai fini della deducibilità

Un welfare aziendale allargato

Tra i beneficiari rientrano pure stagisti e somministrati

DI CLAUDIO DELLA MONICA

Via libera al regolamento aziendale predisposto unilateralmente dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo negoziale ai fini dell'integrale deducibilità delle spese in beni e servizi a favore dei dipendenti. Anche gli stagisti e i somministrati rientrano a pieno titolo tra i beneficiari del Welfare aziendale. Stop alla categoria «mista» amministratore co.co. e manager dipendente, qualora le misure di Welfare non siano offerte alla generalità dei lavoratori. Sono questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale Prfi - con risposta a interpello n. 956-1279/2018 (riportata al n. 10 sul sito web della stessa Agenzia) del 25 gennaio scorso.

L'istante ha sottoposto all'at-

tenzione del Fisco un regolamento aziendale predisposto unilateralmente dal datore di lavoro di una piccola azienda di ristorazione senza alcun iscritto alle organizzazioni sindacali. Il regolamento, di durata annuale con tacito rinnovo salvo disdetta, vincola l'azienda per tutta la sua durata temporale in quanto una volta acquisito dai lavoratori assume natura di contratto, quindi fonte di obbligo negoziale. Contiene inoltre clausole come: «Ciascun lavoratore beneficiario aderendo all'offerta di servizi acquisisce la titolarità di un diritto soggettivo al quale è correlato l'obbligo di adempiere» da parte del datore di lavoro. Ancora: «Per tutta la durata del presente regolamento» l'azienda «si impegna a tener conto delle esigenze e dei suggerimenti dei lavoratori con finalità di miglioramento dell'offerta e della fruizione dei servizi welfare».

Tanto basta per dare risposta positiva all'istante che chiedeva di poter dedurre integralmente dal reddito d'impresa le spese di Welfare sostenute a favore dei dipendenti e non limitatamente al 5 per mille come indicato dall'art. 100, comma 1, del Tuir. Risultano quindi superate le convinzioni di parte della dottrina che - sulla scorta di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 28/E/2016 sull'obbligo «negoziale» del regolamento aziendale - ha da sempre sostenuto la necessità della partecipazione, diretta o indiretta, delle organizzazioni sindacali alla genesi del regolamento stesso.

Per quanto riguarda gli altri chiarimenti, anche gli stagisti titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir, rientrano a pieno tra i potenziali beneficiari del Welfare aziendale, in linea con quanto

la stessa Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 954-1417/2016 (si veda ItaliaOggi del 20 aprile 2017), aveva fatto a favore degli amministratori di società, anch'essi titolari di reddito di lavoro assimilato (lett. c-bis). I benefici del Welfare aziendale si applicano anche ai lavoratori somministrati a tempo determinato assunti ai sensi dell'art. 30 del dlgs n. 81/2015, dal momento che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, anche questi risultano titolari di reddito di lavoro dipendente. Anche in questo caso vengono meno le perplessità dettate in particolare dalla diversa titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'agenzia di somministrazione e non all'azienda utilizzatrice.

Cartellino rosso infine per la categoria definita «manager» dall'istante, composta dall'amministratore unico e dal capo

sala lavoratore dipendente, con conseguente concorrenza al reddito del valore dei servizi loro offerti. Al di là degli aspetti giuridici analizzati dall'Agenzia delle Entrate, la bocciatura si sarebbe potuta evitare: 1) se il piano Welfare fosse stato rivolto alla generalità dei lavoratori (vedasi risposta a interpello n. 954-1417/2016 già citata); 2) se i servizi offerti alla suddetta categoria - di valore superiore alle altre - fossero stati riconosciuti, anche in misura graduata, agli ulteriori destinatari del piano Welfare. In questo caso, infatti, sia per l'amministratore che per il capo sala non sarebbe stato necessario individuare una categoria «ad hoc».

La risposta sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

TRANSFER PRICING/ Ctp Milano

Intervallo, ok a ogni valore

DI GIOVANNI CATALDI E IGNAZIO PELLECCIA

Transfer pricing: ogni valore all'interno dell'intervallo è conforme al principio di libera concorrenza considerandosi da rigettare l'adjustment operato dall'ufficio alla mediana. È il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza 54/3/2018. La controversia riguardava una contestazione sul valore dei prezzi di trasferimento applicati nella cessione di beni di una società tedesca alla consociata italiana. La contribuente non avendo predisposto il Country file e il Master file utili ai fini della penalty protection producevano in fase procedurale specifiche analisi di transfer pricing basate sulla metodologia del Cup (metodo del confronto del prezzo) e del Tnm (metodo del margine netto). L'Agenzia delle entrate disconoscendo tali analisi provvedeva ad un proprio studio basato sulla metodologia del Tnm che determinava un differente intervallo di cui veniva considerata la mediana. La Ctp ha annullato gli avvisi di accertamento rilevando che il margine di profitto determinato dalla società si collocava all'interno dell'intervallo calcolato dall'Ufficio considerandosi quindi già conforme al principio di libera concorrenza. I giudici benché

gli atti accertativi riguardasse le annualità d'imposta 2013, 2014 e 2015 richiamano espressamente le disposizioni del dm 14/5/2018 in cui è previsto (art. 6, commi 1 e 2) che si considera arm's length l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato con il metodo più appropriato, qualora gli stessi siano riferibili a operazioni non controllate, ognuna delle quali sia parimenti comparabile all'operazione controllata. Invero le linee guida Ocse (nella versione del luglio 2017 al par. 3.62) contengono disposizioni sull'utilizzabilità dell'intero range prevedendo che «(...) quando l'intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all'interno dell'intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza (...)». Il dm sembra contenere una previsione più favorevole di quella prevista dalle linee guida Ocse non richiedendo un livello di affidabilità «elevato» ma solo «omogeneo». La questione è rilevante se si considera il modo operando del fisco in fase di verifica ancorato a una determinazione del valore arm's length secondo il dato della mediana.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Lo ribadisce un'ordinanza della Corte di cassazione

Sponsorizzazione, spese provate dal contribuente

DI GIUSEPPE D'AMICO

Le spese di sponsorizzazione devono essere provate con circostanziata documentazione che consenta al giudice di accertare la finalità promozionale/pubblicitaria e l'incremento delle vendite (si veda ItaliaOggi del 18 agosto 2018). Sono queste le conclusioni ribadite dalla recente ordinanza n. 1326 del 18 gennaio 2019 della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente. Il contratto di sponsorizzazione è un accordo, in base al quale, un'impresa (sponsor) prevede un corrispettivo economico in denaro, beni o servizi in cambio della pubblicità del marchio o del prodotto da parte di un altro soggetto (sponsee). In tali contratti, lo sponsor mira a diffondere e a promuovere il bene sul mercato mentre lo sponsee si impegna a garantirgli visibilità presso il pubblico e, presumibilmente, un incremento del fatturato.

Nel nostro caso, il giudice di secondo grado ha accolto le ragioni della società che ha dedotto integralmente i costi sostenuti per la sponsorizzazione di alcune squadre impegnate in attività sportive. Per la Ctr di Reggio Emilia, la società ha dimostrato la natura promozionale delle spese che sono risultate in linea con le scelte aziendali della stessa, del tutto discrezionali e insindacabili. Avverso tale decisione, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la sproporzione dei costi di sponsorizzazione rispetto ai ricavi conseguiti nonché la genericità delle prestazioni indicate in fattura e l'impossibilità di verificarne la congruenza. Il Supremo collegio, preso atto delle posizioni di entrambe le parti, ha cassato la sentenza di secondo grado ritenuta immotivata in quanto non in grado di superare: «L'antieconomicità delle spese di pubblicità (...) la loro inadeguatezza a promuovere vendite potenziali sul mercato nazionale, data

la destinazione alla sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche attive solo a livello locale, nell'ambito di discipline sportive lontane dal grande pubblico (...) la genericità delle fatture». La Cassazione ha statuito che «a fronte delle specifiche contestazioni dell'Erario e stante l'onere della prova gravante sul contribuente, il giudice di appello non ha chiarito in che modo la società abbia assolto a tale onere, né ha motivato in ordine alle fonti del proprio convincimento sull'affermata inerente dei costi, ritenendo che essa fosse la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali discrezionali, sottratte al sindacato del giudice. Il ricorso appare, quindi, fondato, sotto il profilo della violazione della norma sulla ripartizione dell'onere probatorio e di quello della carenza motivazionale».

Sempre il Supremo collegio, al fine di rafforzare la propria decisione, ha richiamato i principi espressi da una propria recente pronuncia (Cass. sentenza n. 18904 del 17/7/2018) che statuisce: «In tema di imposte dirette, l'amministrazione finanziaria, nel negare l'inerente di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerente, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali». Per la Cassazione, le scelte di gestione di un imprenditore sono libere e insindacabili, purché non siano in contrasto con le regole del buon senso e risultino prive di una giustificazione economica. In tali ipotesi, spetta al contribuente dimostrare con argomentazioni e documentazione di supporto non solo l'inerente e la natura di un costo ma anche la sua effettiva finalità economica.

L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi